



# Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

Prot. n. 200701761-15100/397

Roma, 16 febbraio 2007

-AI SIGG. PREFETTI	<u>LORO SEDI</u>
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
-AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura Piazza della Repubblica, 15	<u>AOSTA</u>
e, per conoscenza:	
-AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA	<u>PALERMO</u>
-AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
-AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie – Uff.III	<u>ROMA</u>
-AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Legislativo	<u>ROMA</u>
-AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO	<u>SEDE</u>
-AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
-ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA	<u>SEDE</u>
-ALL'ANCI Via dei Prefetti, 46	<u>ROMA</u>



# Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici  
Area III – Stato Civile

-ALL'ANUSCA

Via dei Mille, 35E/F

CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

-ALLA DeA – Demografici Associati

c/o Amministrazione Comunale

V.le Comaschi n. 1160

CASCINA (PI)

-AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE  
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  
per gli adempimenti di competenza

SEDE

**CIRCOLARE N. 6**

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi in ordine al limite territoriale alla celebrazione di matrimoni da parte di ministri di culto diversi da quello cattolico -

Sono pervenute richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di trascrivere nei registri dello stato civile matrimoni religiosi celebrati da ministri di culto non cattolici al di fuori dell'ambito territoriale indicato nel decreto del Ministro dell'Interno di approvazione della nomina ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Sull'argomento si precisa quanto segue.

Così come indicato da diversi pareri del Consiglio di Stato, a suo tempo emessi, e confermato, di recente, dall'avviso fornito dal competente Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale degli Affari dei culti di questo Ministero, interessato al riguardo, si rappresenta che il ministro di culto acattolico può celebrare matrimoni solo all'interno del territorio individuato nel decreto di approvazione della nomina emesso dal Ministro dell'Interno.

./.



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

- 2 -

Questa interpretazione trae fondamento dal fatto che l'approvazione della nomina, disposta ai soli fini della celebrazione dei matrimoni, è strettamente coordinata alla competenza territoriale dello stato civile.

Si precisa che tale limite territoriale di competenza trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il ministro di culto, autorizzato a celebrare il matrimonio dall'ufficiale dello stato civile in base al dettato dell'art. 8 della citata Legge n. 1159/1929, delega, qualora sia legittimamente impedito, un altro ministro di culto per la celebrazione di detto matrimonio (v. art. 25 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 di attuazione della Legge n. 1159/1929).

Resta fermo che la funzione pastorale relativa alla nomina di ministro di culto può essere svolta liberamente sull'intero territorio nazionale, configurandosi in tal caso l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

Alla luce di quanto sopra esposto appare ovvio che il matrimonio religioso celebrato da un ministro di culto al di fuori della sua competenza territoriale non deve essere trascritto nei registri dello stato civile.

Qualora tale matrimonio sia stato erroneamente registrato, l'ufficiale dello stato civile deve attivare la procedura per la richiesta al Tribunale ordinario competente per la cancellazione della trascrizione indebitamente effettuata (art. 100 del d.P.R. n. 396/2000).

Si pregano le SS.LL di portare all'attenzione dei Sig.ri Sindaci quanto sopra chiarito.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Annapaola Polzio)

AA

mazza - stato civile